



Città di
CAIRO
Montenotte

COMANDO POLIZIA LOCALE

Corso Dante Alighieri n. 112
Telefono 019 50.7077 - 019 50707300
Email poliziamunicipale@comunecairo.it
PEC: poliziamunicipale@pec.comunecairo.it
protocollo@pec.comunecairo.it
Partita I.V.A. 00334690096

ORD N. 12 DEL 19 FEB 2025

OGGETTO LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

Dato atto che negli orari serali e notturni, si riversa, nelle strade e piazze del centro cittadino, una moltitudine di persone, in prevalenza giovani, provenienti anche da fuori città, allo scopo di divertirsi, incontrarsi e socializzare, approfittando dei numerosi locali pubblici presenti nelle aree del medesimo centro;

Preso atto inoltre che gli affollamenti di persone nell'ambito della vita notturna sovente si caratterizzano, in negativo, per tutta una serie di evenienze dovute all'abuso di alcool, quali gli episodi di intossicazione alcolica, perdita dell'autocontrollo, alterazioni nel comportamento, abbassamento delle capacità reattive, che determinano contesti di potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione e per la sicurezza urbana, oltre che di contrasto con le regole a tutela della tranquillità delle persone e del decoro cittadino;

Ritenuto necessario contrastare i fenomeni suddetti mediante un concorso di intenti che veda impegnati l'Ente pubblico e le Associazioni di categoria commerciali e dei pubblici esercizi, tutti chiamati ad una assunzione di responsabilità per garantire, nell'ambito della "sicurezza condivisa", una manifestazione responsabile, sia nell'interesse degli avventori, sia in quello dei cittadini residenti e di quanti, a vario titolo, utilizzano la città;

Richiamate le proprie ordinanze con oggetto: "LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" ed in ultimo l'Ordinanza n. 4 del 20/01/2025 in vigore sino al 19 febbraio 2025;

Considerato che le forze di polizia, deputate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica hanno, evidenziato, a seguito dell'esperienza degli anni passati e delle evidenze di recenti manifestazione, la necessità di porre un limite al protrarsi delle attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande al fine di limitare il disturbo alla normale vivibilità dell'area ed evitare il pericolo per l'incolumità pubblica;

Preso atto che si rende necessario modulare in modo diverso l'articolazione delle aperture e delle chiusure al fine di meglio temperare le esigenze commerciali con quelle relative alla vivibilità;

Ritenuto pertanto di adottare apposita ordinanza sindacale di aggiornamento delle limitazioni dell'orario di chiusura per tutte le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno del centro cittadino e nel territorio comunale al fine di evitare l'estendersi delle problematiche di cui sopra alle aree limitrofe;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Visto il, D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Visto l'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. a mente del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate a *superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche*

intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2025 ed il 18 marzo 2025 compresi, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, quelli artigianali e qualunque attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Cairo Montenotte dovrà cessare la propria attività entro e non oltre le ore 02:00 del giorno successivo con divieto di riprendere l'attività prima delle ore 04:00 del medesimo giorno.

AVVERTE

Fatte salve le disposizioni sanzionatorie specifiche contenute in normative nazionali e regionali, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7bis D.lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da € 167,00 a € 500,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, D.L. 14/2017 convertito con modificazioni in L. 48/2017 anche se il responsabile abbia proceduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della L. 689/1981.

DISPONE:

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte e l'invio a:

Sig. Prefetto di Savona, Sig. Questore di Savona, Polizia Municipale di Cairo Montenotte, Comando Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, Comando Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte, Comando Tenenza Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, CNA; Ufficio URP per la consueta diffusione del contenuto del provvedimento.

RENDE NOTO

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria ro 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte.



IL SINDACO
Paolo Lambertini